



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

ATTO COSTITUTIVO

1. Costituzione.

È costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il Comitato per le Pari Opportunità, che si propone:

- di promuovere, anche in applicazione della normativa nazionale ed europea, la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità nell'accesso e nello svolgimento della professione forense, ivi compresa la formazione e qualificazione professionale, fra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo i principi sanciti dai d.lgs. n. 715 e 216 del 2003 e n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità);
- di favorire la cultura del rispetto verso le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori.

Il Comitato ha sede e opera presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

2. Composizione e durata.

Il Comitato rimane in carica per due anni; opera sino al momento di presa in carica del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 9 membri, dei quali 7 vengono eletti da tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna e 2 sono designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna fra i suoi componenti. Al rinnovo del Consiglio dell'Ordine i membri designati dallo stesso verranno, se del caso, mutati.

Essi non possono essere eletti o nominati per più di tre mandati consecutivamente.

Sono cause di non candidabilità:

- la qualifica di Consigliere dell'Ordine,
- l'aver riportato negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari più gravi della censura;
- tutte le altre cause previste dalla disciplina delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine.

3. Cariche

Al suo interno il Comitato nomina il Presidente e il Segretario, fra i componenti elettivi. In caso di impedimento del Presidente, e in assenza di delega specifica, le funzioni dello stesso sono svolte dal componente più anziano anagraficamente. In caso di impedimento del Segretario, le funzioni dello stesso sono svolte dal più giovane dei componenti.

4. Funzioni.

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in conformità agli obiettivi illustrati nell'art. 1 del presente regolamento.

A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

- a) analizzare e monitorare la situazione degli Avvocati e dei praticanti di sesso femminile nonché degli Avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- c) organizzare incontri con gli Avvocati e i praticanti;
- d) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per gli Avvocati e i praticanti nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;
- e) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- f) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese.

5. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- se lo richiede almeno un quinto dei componenti del Comitato, integra l'ordine del giorno con l'oggetto della richiesta o convoca il Comitato con l'ordine del giorno richiesto;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi.

Il Segretario svolge le usuali attività di segreteria, predispone i verbali delle riunioni, redige preventivo e consuntivo.

6. Organizzazione interna del Comitato.

Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti. Il Comitato, anche su proposta dei gruppi di lavoro, può avvalersi del contributo di esperti e consulenti, anche esterni, ove ritenuto necessario.

7. Convocazioni e deliberazioni.

Il Comitato può riunirsi anche in sede diversa da quella del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo fax e posta elettronica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione.

Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione, il Presidente deve interpellare i componenti per iscritto, anche via fax o posta elettronica. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifesti l'assenso per le medesime vie.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Il verbale delle riunioni redatto dal Segretario deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

8. Decadenza e dimissioni.

Il componente del Comitato Pari Opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni, nonché qualora venga successivamente eletto quale Consigliere dell'Ordine (a meno che non si tratti di membro designato dal Consiglio).

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo.

9. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati trasmette tempestivamente al Comitato le informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso, con i relativi documenti.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

10. Strumenti e Risorse.

Il Consiglio dell'Ordine inserisce ogni anno nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa a favore del Comitato Pari Opportunità, tenuto conto del preventivo predisposto dal Comitato Pari Opportunità per il funzionamento del Comitato stesso e per le iniziative da questo promosse o cui partecipa. Eventuali spese straordinarie, eccedenti lo stanziamento attribuito al Comitato, dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate da parte del Consiglio dell'Ordine.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il Segretario redige il consuntivo e il preventivo delle spese, da far approvare al Comitato Pari Opportunità e da presentare al Consiglio dell'Ordine. Eventuali avanzi di gestione verranno contabilizzati nello stanziamento dell'anno successivo.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine la collaborazione degli Uffici dello stesso.

11. Modifiche.

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Pari Opportunità e presentate al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.